

DOCUMENTO INFORMATIVO POLIZZA INFORTUNI E MALATTIA CASSA DI TRENTO

che il Contraente mette a disposizione degli Assicurati (Soci) all'atto della adesione alla copertura assicurativa.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

→ 1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con la sede legale dell'Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni o, più brevemente, ITAS Mutua, sita in Trento - Italia - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2.

Telefono 0461.891711 - www.gruppooitas.it - e-mail: itas.direzione@gruppooitas.it

ITAS Mutua è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, è iscritta all'albo IVASS delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n°1.00008 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n. 010 dell'apposito albo IVASS.

→ 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto ammonta a 376 milioni di euro, di cui 188 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 211 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità di ITAS Mutua è pari al 206% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ed il requisito di capitale regolamentare valutati secondo le regole Solvency II (i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2020).

INFORMAZIONI CONTRATTUALI

SEZIONE MORTE ED INVALIDITA' PERMANENTE

La copertura si intende prestata per gli intestatari del conto corrente denominato SOCIO SICURO e prevede il pagamento di un indennizzo corrispondente al saldo di chiusura del conto corrente alla data dell'infortunio che abbia come conseguenza per l'assicurato:

- morte
- invalidità permanente superiore al 44% del totale

L'indennizzo sarà pagato entro il limite di euro **100.000,00** per Assicurato, con un minimo indennizzo comunque garantito pari ad euro 2.600,00.

La garanzia è inoltre estesa per:

A. Spese degenza in ospedali o cliniche rese necessarie in seguito ad infortunio comportante la morte o l'invalidità permanente pari o superiore al 44% del totale, fino ad un massimo di Euro 1.600,00.- con il limite di Euro 26,00.- al giorno.

Il rimborso è effettuato a guarigione clinica ultimata, su presentazione da parte dell'Assicurato o di che per esso, dei documenti giustificativi.

B. Spese funerarie entro il limite massimo di Euro 520,00.-

Liquidazione dell'indennizzo

In caso di esistenza di saldo creditore l'indennizzo sarà versato all'istituto Contraente il quale lo metterà a disposizione degli eredi legittimi e/o testamentari, oppure a disposizione dell'Assicurato stesso in caso di Invalidità Permanente

Le garanzie morte ed invalidità permanente valgono per le persone di età non superiore a 85 anni.

SEZIONE DIARIA DA RICOVERO OSPEDALIERO

La copertura si intende prestata per gli intestatari del conto corrente denominato SOCIO SICURO e prevede, oltre alle prestazioni sopra citate, la corresponsione, in caso di ricovero ospedaliero per infortunio o malattia, di un'indennità giornaliera di euro 20,00 a decorrere **dal quarto giorno** di ricovero e per una durata massima di 30 giorni per evento e per anno assicurativo.

La garanzia ricovero ospedaliero da infortunio o malattia vale per le persone di età non superiore a 80 anni.

In caso di rapporto cointestato a più persone o a Società di fatto o semplici o di persona, l'indennizzo si intende ridotto in proporzione al numero dei contestatari o Soci, fermo il limite previsto per ciascun conto e per la somma dei singoli conti.

Qualora uno dei contestatari dovesse rientrare fra i soggetti non assicurabili, la garanzia prestata avrà piena efficacia nei confronti dell'altro o degli altri contestatari.

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA

La garanzia decorre:

Dalle ore 24.00 del giorno di apertura del conto corrente, per quanto riguarda la garanzia Infortuni;

Dal 30° giorno successivo a quello dell'apertura del conto corrente, per quanto riguarda la garanzia Malattia;

Dal 90° giorno successivo a quello dell'apertura del conto corrente, per quanto riguarda la garanzia Critical Illness;

Dal 300° giorno per il parto, per l'aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio.

PERSONE ASSICURABILI

- abbia stipulato il conto corrente denominato SOCIO SICURO.

IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Contraente (Cassa di Trento) **entro tre giorni** da quando ne ha avuto la possibilità. La comunicazione scritta deve essere inviata dall'Assicurato via mail a bancassicurazione@cassaditrento.it allegando il modulo di denuncia disponibile presso tutti gli sportelli della Cassa di Trento. Va inoltre allegata la documentazione prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione e ben evidenziata all'interno del citato Modulo di Denuncia.

Si specifica che, in casi eccezionali o di particolare difficoltà valutativa, la Società potrà richiedere ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell'espletamento delle pratiche di sinistro.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il contenuto integrale della polizza è disponibile su www.cassaditrento.it

Le Condizioni di Assicurazione sono a disposizione dell'Assicurato anche presso gli intermediari che gestiscono il contratto i quali sono in grado di fornire tutte le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata.

Intermediari interessati:

AGENZIA ITAS LAVIS

VIA FABIO FILZI, 27

38015 - LAVIS - TN

Tel. 0461 241525- fax 0461 245532


ASSICURA BROKER

VIA SEGANTINI

38122 - TRENTO - TN

Tel. 0461 277000 - fax 0461 277090

ITAS MUTUA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento Informativo.



Alessandro Molinari

Amministratore delegato e Direttore generale
ITAS MUTUA

GLOSSARIO

Assicurato	il soggetto, socio/tesserato della Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Infortunio	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Invalità permanente da infortunio	la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
Ricovero ospedaliero	la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura; la degenza diurna in day hospital;
Società	ITAS Mutua che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.